

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 921 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto PIVA, Mouhamed SY e della società CALCIO PADOVA S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto PIVA, all'epoca dei fatti responsabile dell'attività di base della società Calcio Padova S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23 delle N.O.I.F. e 39, lett. Gb) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, consentito al sig. Mouhamed Sy di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della Calcio Padova S.p.A. che ha preso parte al girone A del torneo provinciale della categoria Pulcini, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Mouhamed SY, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Calcio Padova S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23 delle N.O.I.F. e 39, lett. Gb) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società Calcio Padova S.p.A. che ha preso parte al girone A del torneo provinciale della categoria Pulcini nonostante fosse sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

CALCIO PADOVA S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alberto Piva e Mouhamed Sy;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alberto PIVA,
 - Sig. Mouhamed SY,
 - Società CALCIO PADOVA S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Alessandra Bianchi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Alberto PIVA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mouhamed SY,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società CALCIO PADOVA S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò